

# Rassegna Stampa

di Lunedì 21 febbraio 2022



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

| Pagina                                     | Testata                          | Data       | Titolo  | Pag. |
|--|----------------------------------|------------|---|------|
| <b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b> |                                  |            |   |      |
| 4  | Il Sole 24 Ore                   | 19/02/2022 | <i>Bonus, crediti cedibili tre volte. Carcere per la falsa asseverazione (L.Serafini)</i>                 | 3    |
| 15   | Corriere della Sera              | 20/02/2022 | <i>Ecobonus, la nuova guida (G.Pagiluca)</i>  | 5    |
| 35   | Corriere della Sera              | 19/02/2022 | <i>Costruzioni, in un anno crescita del 19,3% (C.De Cesare)</i>   | 7    |
| 16   | L'Economia (Corriere della Sera) | 21/02/2022 | <i>Int. a G.Pisauro: Dobbiamo fermare la giostra dei bonus (E.Marro)</i>                                  | 8    |
| 11   | Italia Oggi Sette                | 21/02/2022 | <i>Immobili, lunga vita ai bonus (A.Semeraro)</i>   | 10   |
| <b>Rubrica Economia</b>                    |                                  |            |   |      |
| 1  | Il Sole 24 Ore                   | 20/02/2022 | <i>Due ostacoli sulla ripartenza italiana (G.Trovati)</i>   | 12   |
| <b>Rubrica Altre professioni</b>           |                                  |            |   |      |
| 22   | Il Sole 24 Ore                   | 19/02/2022 | <i>Commercialisti al voto lunedì e martedì per i nuovi Ordini (F.Micardi)</i>                             | 15   |
| <b>Rubrica Professionisti</b>              |                                  |            |   |      |
| 14   | Il Sole 24 Ore                   | 21/02/2022 | <i>Per pc, software e stampanti credito 4.0 Solo fino a fine anno (A.Caputo)</i>                          | 16   |
| <b>Rubrica Fisco</b>                       |                                  |            |   |      |
| 21   | Il Sole 24 Ore                   | 21/02/2022 | <i>Rimborsi chilometrici ai professionisti: lo studio deduce se l'inerenza e' documentata (G.Gavelli)</i> | 18   |
| <b>Rubrica Fondi pubblici</b>              |                                  |            |   |      |
| 7  | L'Economia (Corriere della Sera) | 21/02/2022 | <i>Contaminazioni virtuose tra universita', ricerca e imprese (D.Manca)</i>                               | 20   |

# Bonus, crediti cedibili tre volte Carcere per la falsa asseverazione

**Ristrutturazioni.** I crediti fiscali oggetto di frode e sequestrati saranno sospesi; l'utilizzo potrà continuare dopo il dissequestro e potranno essere incassati: ossigeno per Cdp e Poste. Norma sui contratti di lavoro

**Laura Serafini**

Il decreto legge destinato a correggere le previsioni del Sostegni ter sullo stop alle cessioni multiple dei crediti fiscali per i bonus edilizi conferma le attese. La norma approvata ieri dal consiglio dei ministri riammette fino a un massimo di tre cessioni per un credito fiscale tra soggetti vigilati ex articolo 106 del Tub, come banche e intermediari, e poi società dei gruppi bancari e assicurazioni. Ma al contempo il decreto ridà ossigeno anche alle società partecipate, come Cdp e Poste, o le utility perché va a incidere sul problema dei sequestri, e cioè l'incognita che teneva al palo l'acquisto dei crediti fiscali. Viene previsto che l'utilizzo dei crediti fiscali possa continuare dopo il dissequestro; dunque questi vengono sospesi per la durata del provvedimento cautelare mentre il periodo dei cinque anni per il recupero riprenderà a decorrere dopo il dissequestro. Questa misura, assieme all'interpretazione del decreto Rilancio ribadita nei giorni scorsi dal ministero dell'Economia, contribuisce a ridare certezze

**Vietata la cessione parziale dei crediti fiscali: non potranno più essere spaccettati e cartolarizzati**

agli operatori. Per chi acquista un credito fiscale, una volta fatti i controlli previsti dalle norme, vale il principio di buona fede per cui i crediti fiscali oggetto di truffa possono essere incassati e non devono essere svalutati.

In ogni caso per le società diverse dalle banche e gli altri soggetti vigilati resta la possibilità di acquistare un credito fiscale dal cliente e di poterlo vedere a un intermediario per superare i limiti della capienza fiscale. E questo lascia margini di manovra all'operatività di Cdp, Poste, Eni, Enel e così via.

Viene confermato anche il meccanismo che porterà al rilascio di un bollino di qualità dei crediti fiscali e che ne consentirà la tracciabilità. La norma introduce anche un'altra novità: ci sarà il divieto di "spaccettare" un credito d'imposta per cui potrà essere "bollinato" e ceduto solo nel suo intero. Finora, invece, era possibile vendere a pezzi il credito e cartolarizzarlo attraverso società veicolo. Il decreto spiega che «al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni». Le modalità attuative «delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica - si spiega - sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate». E ancora: le disposizioni «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal primo maggio». La norma non è proprio chiarissima, ma quel che sembra di capire è che il provvedimento varato ieri comincia a produrre effetti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché per far partire il meccanismo di tracciabilità bisognerà dare all'Agenzia delle entrate un paio di mesi di tempo. Un altro passaggio cruciale per scoraggiare le frodi è l'inasprimento delle sanzioni per gli asseveratori che rilasciano attestazioni false: il reato diventa punibile con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro.

C'è poi un aspetto formale legato allo strumento scelto dall'esecutivo: è stato deciso di inserire le norme sui bonus fiscali in un decreto legge dedicato al contrasto delle frodi in materia edilizia. Questa scelta dipende dal fatto che, con tutta probabilità, questo decreto non verrà convertito in legge ma sarà trasformato in un emendamento al Sostegni ter in sede di conversione, per evitare che si riapra un dibattito in parlamento su queste misure.

Sempre ieri il consiglio dei ministri ha licenziato anche le norme che obbli-

gano le imprese che vogliono accedere al Superbonus ad applicare ai lavoratori il contratto nazionale di settore firmato dai sindacati più rappresentativi. Si tratta delle misura volta a dare una certificazione alle imprese edili per contrastare gli incidenti sul lavoro.

La norma era stata proposta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. L'applicazione del contratto non si riferisce solo al salario, all'orario, alle ferie e alle malattie ma anche alla formazione e maggiore sicurezza prevista dalla "magna carta" dell'edilizia per chi lavora nei cantieri. Non potranno dunque essere riconosciuti i lavori edili «eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», si legge nel testo riportato dalle agenzie di stampa. Il contratto collettivo applicato «deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori». A fare le verifiche sarà sempre l'Agenzia delle entrate che si avvarrà dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





**La norma in vigore subito. Ma il bollino per la tracciabilità partirà soltanto dal primo maggio**

---

## Le misure anti-frodi

1

### TRACCIABILITÀ

#### **Solo tre cessioni «limitate» e codice identificativo**

Il credito d'imposta sui bonus edilizi potrà essere ceduto al massimo tre volte, con le cessioni successive alla prima limitate a banche o intermediari finanziari. Al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni (non parziali), a partire dalle comunicazioni inviate all'agenzia delle Entrate dal 1° maggio prossimo

2

### SANZIONI

#### **Arrivano multe e carcere per le false asseverazioni**

Arrivano multe e anche il carcere per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per ottenere i bonus edilizi «espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione», oppure «attesta falsamente la congruità delle spese». La reclusione va da 2 a 5 anni e la multa da 50mila a 100mila euro

3

### SICUREZZA NEI CANTIERI

#### **Bonus edilizi solo se si applicano i Ccnl**

Via libera del Cdm alla norma proposta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, che subordina la concessione dei bonus edilizi all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Una misura che ha l'obiettivo di garantire formazione e maggiore sicurezza per chi lavora nei cantieri.

# Ecobonus, la nuova guida

Cambiano ancora le regole sui bonus edilizi. L'ultima novità non riguarda in realtà le caratteristiche delle agevolazioni: tempistica e aliquote sono state definite dall'ultima Legge di Bilancio, ma interessa cessione del credito e sconto in fattura. Le nuove norme sono contenute nel decreto legge illustrato dal Presidente del consiglio venerdì scorso, e limitano a tre le operazioni di cessione possibile e solo tra soggetti vigilati.

Tutte le operazioni saranno inoltre tracciabili grazie ad un codice identificativo e non saranno possibili le subcessioni parziali di credito. Il decreto è un ulteriore strumento con cui si intende stroncare il fenomeno delle truffe sui bonus, che sfruttavano le maglie troppo larghe della normativa precedente. Va però detto che un colpo al fenomeno lo ha dato non aver rinnovato il bonus facciate con le caratteristiche che aveva fino al 2021: 90% di detrazione per lavori che si potevano effettuare senza vincoli di spesa. Vincoli che per il superbonus sono stati modificati nei giorni scorsi con un altro decreto, questa volta del ministero per la transizione ecologica, che ha fissato i limiti di costo per le opere.

a cura di **Gino Pagliuca**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I controlli

### Cosa cambia per le banche La stretta sui certificatori

Oltre ad avere un margine di manovra più limitato per effettuare subcessioni, le aziende di credito devono evitare il rischio di avallare operazioni sospette, in primo luogo per ragioni reputazionali ma anche per motivi finanziari. Se su un'operazione c'è il sospetto di reato le somme cedute vengono sequestrate a tutti gli anelli della catena. Il decreto limita la tempistica per i sequestri ma il rischio per i cessionari va assolutamente evitato. Per i tecnici che devono asseverare i lavori e certificare la congruità della spesa salgono molto i rischi per chi dichiara il falso: reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000

euro. Per la verità i rischi per chi dichiarasse il falso erano già puniti severamente dalla legge istitutiva, il decreto rilancio, ma questo inasprimento porterà inevitabilmente a un incremento dei costi delle parcelle professionali, trainato anche dal presumibile incremento dei costi delle polizze di cui i certificatori sono obbligati a dotarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il confronto

### Lo sgravio del 110 o del 65%? Ecco come conviene scegliere

Per il superbonus al 110% cambia poco o nulla anche nel caso di costi professionali in crescita: se si sta nel tetto complessivo queste spese rientrano tutte nell'agevolazione. C'è una possibilità di sfuggire alla parcella relativa al visto di congruità ma, dato le somme in gioco, è quasi teorica. Il committente può non cedere il credito e chiedere di ottenere direttamente le detrazioni in cinque anni


(lavori effettuati fino al 2021) o in quattro (lavori del 2022) inviando la dichiarazione dei redditi precompilata. Per gli altri bonus, come il 65%, il discorso è diverso. Per crediti oltre i 10 mila euro (e per crediti di qualsiasi entità per il bonus facciate) in caso di cessione è obbligatorio il visto di conformità: se a questo si aggiunge che le banche ridurranno le percentuali di credito da riconoscere alla clientela per agevolazioni che si spalmano in 10 anni la convenienza dei bonus per chi non può o non vuole pagare direttamente l'impresa e opta per il rimborso dal Fisco finirà per ridursi in misura significativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le regole**

## I passi da fare per chi vuole cominciare i lavori

**C**on la pubblicazione del decreto legge entrano in vigore le norme che regolano le cessioni multiple: se il committente cede il credito a un soggetto (di norma è una banca ma potrebbe essere in teoria chiunque) questi potrà cedere il credito solo a una società vigilata (banca, assicurazione, finanziaria iscritta all'albo) e questa a sua volta potrà effettuare una sola cessione a un'altra società



vigilata e qui comunque la catena si interrompe. Schema simile se il committente opta per lo sconto in fattura dall'impresa che effettua i lavori. Questa potrà cedere solo a un soggetto vigilato e questi a un altro soggetto vigilato, poi basta. Sarà sempre possibile una prima cessione parziale, che il cessionario invece a partire dal 1° maggio prossimo non potrà più effettuare. Sempre dal 1° maggio partirà il codice identificativo univoco che servirà a tracciare le operazioni. Le nuove modalità per la cessione e la tracciabilità saranno definite da un provvedimento delle Entrate.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I cantieri avviati**

## Quali effetti per chi ha già comunicato la cessione

**P**er le cessioni già comunicate nulla, all'ovvia condizione che si tratti di operazioni regolari.

Le nuove regole sulle cessioni multiple riguardano i cessionari e non il contribuente che cede il credito. I problemi per chi invece ha avviato i lavori ma non ha ancora effettuato la cessione potrebbero venire non tanto dalle norme in sé quanto dagli effetti che avranno sul mercato.



Potrebbe essere più difficile ottenere le cessioni soprattutto nei casi in cui le banche abbiano già esaurito il plafond. E potrebbe essere più difficile anche ottenere lo sconto in fattura. Quando l'impresa effettua lo sconto non lo utilizza praticamente mai in modo diretto, ma cede a sua volta i crediti fiscali, di solito a una banca. Facile prevedere che le imprese prima di riuscire a cedere i crediti verranno soppesate con la massima attenzione, soprattutto se cedono crediti di entità non compatibile. Le cessioni richieste da imprese edili di nuova formazione con pochi dipendenti non saranno più possibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La Lenta

di **Corinna De Cesare**

# Costruzioni, in un anno crescita del 19,3%

**I** bonus fanno volare il comparto edilizia come confermano i dati 2021 diffusi dall'Istat, confermati ora da Eurostat. Con un tasso di crescita annuo del 19,3%, l'Italia è in vetta alla classifica dei Paesi europei per incremento della produzione edilizia, a livelli ampiamente superiori alle medie. Dai dati Eurostat è emerso che nell'intero 2021 la produzione media annua nel settore delle costruzioni è aumentata del 5,2% nell'area euro e del 4,8% nell'Ue-27. Ma a segnare l'incremento annuo più elevato è stata l'Ungheria (+29%), seguita subito dopo proprio da Italia e Svezia (+9,6%). Il meccanismo del credito fiscale, che permette di ottenere il 110% di quanto speso nei lavori di ristrutturazione per facciate e consolidamento antisismico, si è rivelato insomma un volano irresistibile. Tanto che già a fine 2021 il settore ha ampiamente recuperato e superato i livelli pre-pandemia. Un boom, quello dell'edilizia, che negli ultimi 5 mesi del 2021, ha persino contribuito al rush finale del Pil che nell'ultimo trimestre del 2021 ha segnato un inatteso +0,6% archiviando il 2021 a +6,5%. Per l'Istat, «considerando il complesso del 2021, la produzione delle costruzioni ha recuperato non solo la flessione del 2020, ma risulta superiore del 14,3% al livello registrato nel 2019».



# DOBBLIAMO FERMARE LA GIOSTRA DEI BONUS

I suggerimenti di Giuseppe Pisauro che lascia dopo sette anni l'Authority sul bilancio. «Il superbonus? Scritto male e inefficiente». I conti pubblici? «Se l'economia corre più del debito un po' d'inflazione non ci farà male»

di **Enrico Marro**

**G**iuseppe Pisauro, docente di Scienza delle finanze, 66 anni, ha lasciato da poche settimane la presidenza dell'Ufficio parlamentare di bilancio, autorità indipendente che ha guidato per otto anni e si prepara a tornare all'Università, dove insegna Scienza delle finanze.

**Professore, come stanno i conti pubblici dell'Italia, meglio o peggio di otto anni fa?**

«Rispetto al 2014 c'è una cesura profonda, determinata dalla pandemia. Ciò che spicca adesso è la rapidità di recupero dell'economia, già tornata quasi ai livelli precedenti il Covid. È una grande differenza rispetto alla crisi del 2009, se si pensa che dieci anni dopo, nel 2019, l'Italia, unico Paese in Europa, non aveva ancora recuperato il livello pre-crisi. In questo senso stiamo meglio: la crescita del Pil è superiore al costo del debito (per l'Italia una novità assoluta), il che, in prospettiva, riduce automaticamente l'incidenza di quest'ultimo sul prodotto interno lordo. Ma stiamo anche peggio, perché intanto il debito pubblico è molto aumentato, superando il 150% del Pil».

**Perché questa volta l'economia ci ha messo poco a recuperare?**

«Perché c'è stato un cambio di paradigma. Si è tornati ad assegnare un ruolo fondamentale alla politica

fiscale come motore dell'attività economica, il che si è tradotto nella sospensione delle regole del Patto di stabilità europeo, fino alla fine del 2022».

**Un'altra cosa che è cambiata è l'inflazione. Che problemi potrebbe creare in Italia?**

«L'inflazione genera incertezza e fa funzionare male l'economia. Produce effetti redistributivi a danno dei ceti più deboli e, se superiore a quella degli altri Paesi — per fortuna non è stato il caso del 2021 — danneggerebbe la competitività delle nostre produzioni. Sul versante dei conti pubblici, un moderato aumento dei prezzi, del 2-3%, farebbe scendere il debito in rapporto al Pil, almeno fino a quando il tasso di crescita si mantenesse superiore al costo del debito stesso, il che ovviamente dipende dal livello dei tassi di interesse reali che per ora restano negativi. Un'inflazione moderata, insomma,

aiuterebbe la sostenibilità del debito».

**A testimoniare il cambio di paradigma è arrivato anche il Pnrr. Ma in Europa già si discute della riforma del Patto di stabilità col rischio che si torni a politiche restrittive.**

«Molto dipenderà proprio dal successo o dal fallimento del Pnrr. E questo, in Europa, si misurerà sul Piano dell'Italia, il principale utilizzatore del programma».

**Sarà un successo o un fallimento?**

«E presto per giudicare. La mia impressione è che ci sono capitoli sui quali si può stare più tranquilli, per esempio gli investimenti ferroviari, e altri dove c'è preoccupazione, co-

me sulla capacità di regioni ed enti locali di attuare gli investimenti. Più in generale, si tratta di migliorare la capacità tecnica delle amministrazioni pubbliche, dove scontiamo decenni di errori, commessi con lo smantellamento di intere strutture — si pensi al genio civile — nell'illusione che si potesse fare tutto con le consulenze private. Ora c'è uno sforzo per reclutare rapidamente le figure professionali che servono, ma non basta trovare le persone, bisogna ricostruire intere strutture».

**In attesa che il Pnrr decolli, la ripresa dell'Italia si è fondata sui sostegni e i bonus a tutti i settori dell'economia, una politica che però**

**ora mostra evidenti difetti.**

«Certo. Bisogna razionalizzare questa giostra dei bonus, per alcuni dei quali si fa fatica a capire la ratio, come quelli per vacanze, terme, monopattini, mentre per altri si tratta semplicemente di prendere atto che sono mal disegnati».

**Quali?**

«Il caso del Superbonus del 110% è evidente. Dal punto di vista dell'efficienza energetica

abbiamo speso finora 20 miliardi per lavori che però interessano solo l'1% del patrimonio immobiliare italiano. Inoltre, il Superbonus elimina qualsiasi incentivo alla contrattazione sul prezzo dei lavori e infatti c'è una inflazione galoppante in questo settore. E anche l'aspetto che sembra positivo, cioè la creazione di nuove imprese edili, in realtà non lo è perché si tratta di micro imprese di scarsissima qualità, nate solo per accedere a questi bonus. Infine, c'è anche un aspetto distributivo: bonus e superbonus sono stati utilizzati soprattutto dalle fasce di reddito più elevate. Meglio allora rivedere queste agevolazioni, abbassandole a livelli ragionevoli, il 40-50%, e riservandole a scopi di interesse pubblico e non solo privato. Se ha senso che lo Stato incentivi l'effici-

cientamento energetico, che senso ha sussidiare lo spostamento di un muro dentro casa?».

**Fisco e pensioni sono le due grandi riforme che attendono il governo quest'anno. Partiamo dal fisco.**

«Il governo ha fatto un primo intervento di riduzione del prelievo Irpef, ragionevole perché corregge le distorsioni che si erano create negli anni, ma ho l'impressione che, in un anno elettorale, difficilmente possa andare oltre. Pensi ai contrasti che ci sono sul catasto, che sarebbe un ingrediente fondamentale della riforma».

**Sta dicendo che bisogna aumentare le tasse sulla casa?**

«Se, come dicono tutti, si deve tagliare il prelievo sul lavoro, bisogna aumentarlo in qualche altra area. Quello che non è pensabile è ridurre le tasse a spese del debito».

**E sulle pensioni, cosa farebbe?**

«Misure come Quota 100 o 102, non sono una soluzione strutturale. Piuttosto, meglio ragionare sulla speranza di vita. Un professore universitario vive più a lungo di un operaio. Oggi il sistema contributivo tiene conto di una speranza di vita media, senza fare distinzioni. In questo modo, lavoratori a più


basso reddito finanziano quelli più ricchi. Sarebbe giusto, quindi, pensare ad età diverse di accesso alla pensione in base al lavoro svolto o al reddito».

**Come valuta l'esperienza dell'Ufficio pubblico di bilancio?**

«Importante. Si è finalmente affermato il principio che per garantire l'affidabilità delle valutazioni economiche, per loro natura incerte, occorre affiancare a quelle ufficiali stime prodotte da un organismo indipendente. E migliorare la consapevolezza con cui si prendono decisioni politiche è il compito degli economisti. Quanto alla struttura dell'Upb spero che le amministrazioni di Camera e Senato individuino finalmente una sede unica per l'autorità, che finora ha lavorato in due diversi uffici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la riforma del patto di Stabilità molto dipenderà dal successo o meno del Pnrr. In Europa la misura sarà il piano italiano



**● Nuovo corso**

La presidente, Lilia Cavallari, Giampaolo Arachi e Valeria De Bonis sono la «squadra» dell'Ufficio parlamentare di bilancio che dal 18 gennaio ha sostituito quella guidata per primo da Pisauro. L'Upb è l'Authority indipendente nata nel 2014 che vigila sulla finanza pubblica

Le proroghe della legge di Bilancio 2022 illustrate nella guida aggiornata del Notariato

# Immobili, lunga vita ai bonus

## Le cosiddette agevolazioni minori diventano quasi a regime

Pagina a cura

DI ARIANNA SEMERARO

**S**ono ancora agevolabili le spese per la sistemazione a verde di aree scoperte: i possessori di immobili a qualsiasi titolo potranno detrarre il 36% delle spese. L'agevolazione, infatti, è stata prorogata sino al 2024. Ed è ancora agevolato anche l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per chi ha già usufruito del bonus per il «restauro edilizio». Scende tuttavia a 5 mila euro il limite di spesa agevolabile per le spese che verranno sostenute nel 2023 e 2024. Sono, in sintesi, alcune novità illustrate nella guida del Consiglio nazionale del notariato «Immobili e bonus fiscali», aggiornata alle norme introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Oscurati negli utili due anni dai «grandi bonus fiscali», con il superbonus 110% in testa, le agevolazioni citate trovano conferma nella nuova legge di Bilancio e diventano sempre più «norme a regime». E sebbene risulti ridotta la loro entità, resta da non trascurare il risparmio fiscale per i contribuenti.

**Il bonus verde.** Il comma 38 dell'articolo 1, della legge n. 234 del 2021, ossia la legge di Bilancio 2022, proroga le agevolazioni fiscali del cosiddetto bonus verde sino al 31 dicembre 2024. Oggetto di agevolazione fiscale sono gli interventi relativi alla: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; realizzazione di impianti di irrigazione; realizzazione di pozzi; realizzazioni di coperture a verde e di giardini pensili; spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati. Quanto alla tipologia di spesa agevolabile, l'Agenzia delle entrate ha sempre evidenziato il carattere innovativo che gli interventi devono rispecchiare. Da qui, l'indetraibilità delle spese sostenute per: i) la manutenzione ordinaria e periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo; ii) i lavori in economia.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Le spese documentate e sostenute per i fini sopra descritti originano in capo al contribuente una detrazione fiscale pari al 36% delle stesse spese sostenute negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e per un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5 mila euro (la somma massima detraibile, in definitiva, non potrà mai eccedere 1.800 euro).

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano stati effettuati con modalità di pagamento tracciato (reputando a tal fine idonei anche i pagamenti per mezzo di assegno bancario, bonifico ordinario o carte di credito) e viene ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione fiscale è prevista anche per le spese sostenute al fine di porre in essere gli interventi di cui ai punti precedenti sulle parti comuni esterne di edifici condominiali. In tal caso il limite di spesa pari a 5 mila euro deve essere riferito a ogni singolo condominio, ma nel limite della quota a esso imputabile e a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

È interessante sottolineare come la norma, nel definire i soggetti beneficiari della detrazione in commento, abbia utilizzato i termini del possesso e della detenzione; ciò comporta la possibilità per un'ampia platea di soggetti di beneficiare della detrazione: a tal fine sarà necessario e sufficiente detenere o possedere l'immobile a qualunque titolo ciò avvenga, mentre non sarà condizione neces-

saria esserne il proprietario.

Di conseguenza beneficeranno del bonus verde: il proprietario dell'immobile, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso, il comodatario, il locatario, nonché l'imprenditore individuale e le società di persone per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali ovvero i beni-merce.

E in più, nei casi in cui il soggetto, dopo aver già beneficiato di parte delle quote di detrazioni previste, decida di vendere l'unità immobiliare interessata dagli interventi agevolati, le quote di detrazione non ancora utilizzate saranno trasferite per i restanti periodi di imposta all'acquirente dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo tra le parti.

**Agevolato anche l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.** Prorogata per mezzo della legge di Bilancio al 31 dicembre 2024 la detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

L'agevolazione non si applica però tout court, ma è ammesso al beneficio fiscale chi ha beneficiato o stia beneficiando della detrazione per interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir ovvero stia beneficiando del cosiddetto superbonus. Le spese sostenute per l'acquisto di mobili ovvero di grandi elettrodomestici utili ad arredare gli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione possono riconoscere al contribuente una detrazione fiscale purché lo stesso abbia già fruito della detrazione per ristrutturazione edilizia ex 16-bis cit.

La detrazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta di sostenimento della spesa e nei successivi è pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di: mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

La detrazione pari al 50% deve essere calcolata su un am-

montare delle spese complessivo non superiore a: mille euro per le spese sostenute nell'anno 2022; 5 mila euro per le spese sostenute negli anni 2023 e 2024.

Particolare attenzione deve essere posta però al giusto coordinamento tra l'anno in cui vi è l'esecuzione dei lavori le cui spese sono oggetto di detrazione fiscale ex articolo 16-bis e l'anno in cui l'acquisto del mobile o dell'elettrodomestico viene effettuato. È ormai pacifico che a decorrere dagli acquisti effettuati a partire dal 2020, è necessario che gli interventi del recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell'anno precedente.

Il limite massimo di spesa deve essere considerato, per gli interventi effettuati nell'anno precedente a quello di acquisto ovvero per quelli iniziati nell'anno precedente a quello di acquisto e proseguiti in tale ultimo anno, al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Il bonus fiscale non è mai trasferibile. A differenza di quanto accade per il bonus verde, le restanti quote di detrazione non utilizzate non sono trasferibili né in caso di decesso del contribuente beneficiario né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare n. 21 del 2010, risposta 2.2).

Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell'immobile, vengano trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

**Bonus acqua potabile.** Oggetto di proroga anche il bonus acqua potabile, che tra i bonus minori è il meno conosciuto. Nato al fine di razionalizzare l'uso di acqua a uso potabile e di evitare il più possibile l'utilizzo di contenitori in plastica, continua a essere oggi attuale mediante la proroga disposta sino al 31 dicembre 2023 dalla legge di Bilancio 2022.

Il bonus che può essere fruito nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 consiste nel riconoscimento di un credito di imposta pari al 50%

delle spese sostenute per l'acquisto di depuratori, sistemi di filtraggio, mineralizzazione e addizione di anidride carbonica alimentare. Agevolabili altresì le spese di installazione di

tali strumenti.

Ammessi a fruire del beneficio sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni e gli en-


ti non commerciali. I primi potranno beneficiare della detrazione in parole per le spese non superiori a mille euro per ciascuna unità immobiliare. Per

gli altri soggetti ammessi al beneficio, invece, il limite delle spese agevolabili è pari a 5 mila euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

— © Riproduzione riservata —

## I bonus in sintesi

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Bonus verde</b>                      | Agevolate le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemazione a verde di aree scoperte</li> <li>• realizzazione di impianti di irrigazione; pozzi; coperture a verde e di giardini pensili</li> <li>• spese di progettazione e manutenzione connesse a tali interventi</li> </ul> | Detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute e per un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 5.000                                   |
| <b>Bonus mobili ed elettrodomestici</b> | Agevolate le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 | Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici  | Detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute e pari a <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000 (2022)</li> <li>• 5.000 (2023 e 2024)</li> </ul> |
| <b>Bonus acqua potabile</b>             | Agevolate le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 | Acquisto di depuratori per l'acqua e sistemi di filtraggio e mineralizzazione   | Detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e per un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 1.000 (ovvero 5.000)                    |



# Due ostacoli sulla ripartenza italiana

## Pil e crisi demografica

Il rimbalzo 2021 non basta: il Paese penultimo nella Ue per recupero del pre covid

L'anno scorso nascite verso il minimo storico a quota 390mila l'anno

Il rimbalzo 2021 del Pil e le stime Ue per il 2022 collocano l'Italia nei piani alti della ripresa in Europa. Ma se si allarga l'arco temporale la ritroviamo in fondo alla classifica: penultima nell'Eurozona nel recupero dei livelli pre-Covid; e ultima con la Grecia a non aver ripreso i livelli 2007. Non giova certo al recupero di competitività la crisi demografica in atto, accentuata dal Covid: nel 2021 Italia sotto la soglia di sopravvivenza delle 400mila nascite annue.

**Trovati, Marroni, Pogliotti**

— pagine 4-5 con l'analisi di **Rosina**

# 19,1%

### PIL ITALIANO NELLA UE

Nel 1993, anno del Trattato di Maastricht, era italiano quasi un quarto (19,1%) del Pil dell'attuale area euro, oggi la nostra quota è un sesto (14,9%)



### I FONDI DEL RECOVERY PLAN

L'Italia, che nel 2020 pesava per il 12,6% sul Pil della Ue a 27, è destinataria del 39,2% dei fondi messi in moto dal Recovery Plan comunitario



# La corsa non basta: l'Italia è penultima nel recupero del Pil 2019

**La ripresa.** Il rimbalzo 2021 supera di 1,2 punti la media dell'area euro, ma Roma è a fondo classifica nel triennio e rispetto a 15 e 29 anni fa

**Gianni Trovati**

ROMA

Anche nelle ultime previsioni macroeconomiche diffuse dalla commissione europea dieci giorni fa l'Italia gioca il ruolo insolito di lepre della crescita fra i grandi dell'Eurozona. Il +6,5% indicato anche dall'Istat nella sua stima preliminare sul 2021 ha fatto viaggiare l'anno scorso il Pil del Paese a un ritmo superiore di 1,2 punti rispetto a quello medio dell'area euro; in una corsa che ha lasciato indietro fra gli altri Spagna (+5%), Portogallo (+4,9%), Austria (+4,7%) e Germania (+2,8%) e ha quasi raggiunto sul finale il +7% calcolato per la Francia, unica fra i big a fare meglio. Anche per quest'anno il +4,1% previsto dai tecnici di Bruxelles, che pure è macchiato da un inizio d'anno frenato da pandemia, inflazione e tensioni ucraine e quindi brilla meno del 4,7% fissato come obiettivo dal governo a ottobre, colloca l'Italia ai piani alti della ripresa, sopra Germania e Francia (per entrambe si stima un +3,6%) e con un decimale in più rispetto all'area euro nel suo complesso. L'accoppiata di questi dati, insieme a un po' di acrobazie contabili, ha appena permesso al governo di approvare un decreto da quasi 8 miliardi senza cambiare di una virgola gli obiettivi di deficit.

Ma basta allargare lo sguardo per ritrovare il Paese nell'abitual posizione di fondo classifica, impegnato nei derby della stagnazione mediterranea. Perché l'Italia a fine 2022 fotografata dai calcoli sul Pil dell'area euro sarà penultima nell'Eurozona nel recupero dei livelli pre-Covid; sarà

poi l'unica insieme alla Grecia a non aver ripreso i livelli del 2007, precedenti alla crisi dei debiti sovrani. Sarà ultima nel confronto con il 1993, anno di entrata in vigore del Trattato di Maastricht: quando era italiano quasi un quarto (19,1%) del Pil dell'attuale area euro, mentre oggi la nostra quota copre a stento un sesto (14,9%).

Il tema non è statistico ma politico. Perché è vero che il Pil non misura la felicità. Ma con tutte le cautele del caso indica la capacità di generare reddito, che prima di essere «redistribuito» va appunto prodotto. La crescita è la via d'uscita dal debito, ma ancora prima è la precondizione per creare lavoro e finanziare riforme fiscali, nuova sanità e misure di welfare. Per dare gambe, appunto, alla politica.

Proprio il dibattito politico sembra però essersi dimenticato di questo sguardo largo. I non troppo brillanti contorcimenti tattici per il Quirinale e i mal di pancia successivi che si sono sfogati su un provvedimento dal respiro cortissimo come il Milleproroghe hanno concentrato l'obiettivo su orizzonti angusti. Che non lasciano molto spazio a progetti dell'ampiezza del Pnrr. Un problema che sempre i numeri aiutano a inquadrare meglio.

L'Italia che nel 2020 pesava per il 12,6% sul Pil della Ue a 27 è destinataria del 39,2% dei fondi messi in moto dal Recovery Plan comunitario. Più che da presunte abilità negoziali, il protagonismo italiano nel Next Generation Eu è stato determinato dall'entità del crollo registrato nel 2020, in un Paese zoppicante da decenni.

Da noi quindi il Pnrr deve fare un lavoro più complicato di quello ordinario. Non deve cioè solo ricucire le

ferite economiche prodotte dal Covid e riportare le lancette al 2019, perché in Italia quell'anno, come molti dei precedenti, è sinonimo di crescita zero. Deve, piuttosto, costruire la spinta strutturale indispensabile per archiviare la lunga epoca dello zerovirgola e delle sue conseguenze in termini di debito pubblico, pressione fiscale, ceto medio impoverito, disuguaglianze sociali e ricadute politiche di tutto questo; in un gelo economico che ha alimentato l'inverno demografico raccontato nella pagina a fianco.

Lì, più che nei 3,7 punti di crescita extra cumulata attribuita ai fondi comunitari dai calcoli del governo italiano, si gioca la partita del Pnrr.

Perché il 2022 è l'anno del ritorno ai livelli di produzione precedenti alla pandemia, che saranno riagganciati entro il primo semestre se il caro-energia e le tensioni belliche non ci colpiranno più del previsto. A fine anno, nelle stime comunitarie più aggiornate, l'Italia viaggerà un punto sopra ai livelli del Pil 2019. Ma in Germania la quota aggiuntiva rispetto alla fase pre-pandemica sarà dell'1,6%, in Francia del 2,1% e nel complesso dell'Eurozona del 2,5%, in una media spinta in alto anche dai balzi di piccoli Paesi come l'Irlanda (+27%). Solo la Spagna (-1,1%) rimarrà indietro per l'effetto di una caduta del 2020 a cui è seguito un rimbalzo meno dinamico di quello italiano. Il quadro peggiora nel confronto con il 2007, che alla crisi del Covid aggiunge quella dei debiti sovrani. Tolto il disastro greco, l'Italia è l'unica a restare a fine 2022 sotto il dato di 15 anni prima, con un -2,8% che si confronta con il +12,9% dell'area euro, il +14,5% della Francia e il +17,5%

della Germania. E la distanza con gli altri Paesi cresce ulteriormente nel confronto con il 1993: qui anche la

Grecia fa meglio di noi, attestandosi al 30,4% sopra i livelli di quell'anno, rispetto al quale l'Italia ha accumulato

un magro +21,9%: una crescita 2,5 volte inferiore alla media dell'Eurozona. Alla prossima discussione sulle scelte di politica economica sarebbe utile ricordarsi di questi dati.

## L'evoluzione del Pil per paese

Il prodotto interno lordo degli Stati dell'area euro - Valori assoluti in miliardi a prezzi costanti

| RISPETTO AL 2019 |                 |            | RISPETTO AL 2007 |                 |             | RISPETTO AL 1993 |                 |             |
|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| PAESE            | PIL 2022        | DIFF. %    | PAESE            | PIL 2022        | DIFF. %     | PAESE            | PIL 2022        | DIFF. %     |
| Irlanda          | 424,4           | 27,0       | Irlanda          | 424,4           | 107,3       | Irlanda          | 424,4           | 441,3       |
| Lussemburgo      | 66,3            | 9,2        | Malta            | 13,2            | 86,6        | Malta            | 13,2            | 208,0       |
| Lituania         | 47,0            | 8,4        | Slovacchia       | 92,4            | 38,9        | Estonia          | 26,3            | 191,9       |
| Estonia          | 26,3            | 7,7        | Lussemburgo      | 66,3            | 36,3        | Slovacchia       | 92,4            | 185,1       |
| Slovenia         | 48,2            | 6,3        | Lituania         | 47,0            | 34,8        | Lituania         | 47,0            | 171,8       |
| Lettonia         | 29,2            | 5,4        | Estonia          | 26,3            | 24,5        | Lettonia         | 29,2            | 165,3       |
| Cipro            | 23,3            | 4,2        | Cipro            | 23,3            | 24,2        | Lussemburgo      | 66,3            | 152,9       |
| Grecia           | 190,2           | 3,6        | Slovenia         | 48,2            | 22,9        | Cipro            | 23,3            | 138,2       |
| Finlandia        | 238,0           | 3,5        | Belgio           | 458,5           | 18,8        | Slovenia         | 48,2            | 121,9       |
| Slovacchia       | 92,4            | 3,4        | Germania         | 3.298,0         | 17,5        | Finlandia        | 238,0           | 87,3        |
| Paesi Bassi      | 782,6           | 3,3        | Paesi Bassi      | 782,6           | 17,4        | Paesi Bassi      | 782,6           | 77,0        |
| Belgio           | 458,5           | 2,8        | Austria          | 380,5           | 15,8        | Spagna           | 1.180,4         | 73,4        |
| Malta            | 13,2            | 2,7        | Francia          | 2.409,1         | 14,5        | Belgio           | 458,5           | 69,3        |
| Francia          | 2.409,1         | 2,1        | Lettonia         | 29,2            | 11,4        | Austria          | 380,5           | 65,3        |
| Austria          | 380,5           | 1,9        | Finlandia        | 238,0           | 8,1         | Francia          | 2.409,1         | 57,7        |
| Germania         | 3.298,0         | 1,6        | Portogallo       | 203,1           | 7,1         | Portogallo       | 203,1           | 47,8        |
| Portogallo       | 203,1           | 1,3        | Spagna           | 1.180,4         | 6,4         | Germania         | 3.298,0         | 47,3        |
| <b>ITALIA</b>    | <b>1.744,2</b>  | <b>1,0</b> | <b>ITALIA</b>    | <b>1.744,2</b>  | <b>-2,8</b> | Grecia           | 190,2           | 30,4        |
| Spagna           | 1.180,4         | -1,1       | Grecia           | 190,2           | -20,7       | <b>ITALIA</b>    | <b>1.744,2</b>  | <b>21,9</b> |
| <b>AREA EURO</b> | <b>11.665,2</b> | <b>2,5</b> | <b>AREA EURO</b> | <b>11.665,2</b> | <b>12,9</b> | <b>AREA EURO</b> | <b>11.665,2</b> | <b>55,8</b> |

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati Commissione europea



A FINE ANNO  
Il Paese porterà  
il prodotto all'1%  
sopra i livelli precedenti  
la pandemia, contro  
il +2,5% dell'Eurozona



L'EREDITÀ DELLA CRISI  
L'Italia sarà l'unica  
insieme alla Grecia  
a restare sotto il 2007  
ma anche Atene  
fa meglio rispetto al '93

# Commercialisti al voto lunedì e martedì per i nuovi Ordini

## Professioni

**Il presidente del seggio non deve divulgare la lista dei votanti a fine giornata**

**Federica Micardi**

Le elezioni per gli Ordini territoriali dei commercialisti si svolgeranno lunedì 21 e martedì 22 febbraio in modalità a distanza.

Il ricorso presentato dall'Ordine di Latina il 17 gennaio - contro l'obbligo del voto solo a distanza e l'annullamento dei voti già espressi per corrispondenza - discusso ieri dal Tar Lazio, sezione 5 bis in Camera di consiglio non ha portato alla sospensione. La decisione di svolgere le elezioni con voto a distanza, senza quindi consentire la scelta del voto in presenza - facoltà prevista dal regolamento elettorale - è stata comunicata agli Ordini con l'informativa 6/2022 e assunta dai tre commissari che attualmente guidano il Consiglio nazionale a seguito di una nota del ministero della Giustizia del 13 gennaio scorso.

Il voto da remoto, utilizzato quest'anno per la prima volta, ha comportato la pubblicazione di numerosi chiarimenti da parte del Consiglio nazionale. Il pronto ordini 48 pubblicato il 17 febbraio contiene un'importante precisazione sull'elenco dei votanti; il Consiglio chiarisce che l'elenco di chi ha votato non deve essere

consegnato a fine giornata ai rappresentanti di lista, che, ricordiamo, hanno la facoltà di assistere a tutte le operazioni elettorali e allo scrutinio. La richiesta è stata fatta dall'Ordine di Ascoli; nella risposta il Consiglio ricorda che l'indicazione degli iscritti che hanno espresso il voto in una determinata giornata rappresenta un'informazione riservata del seggio elettorale su cui va mantenuta la segretezza, non può essere in alcun modo pubblicizzata e/o comunicata a terzi, «tanto meno ai rappresentanti di lista».

Il voto dei territori è stato più volte rimandato a causa della pandemia prima e da una serie di ricorsi e sospensioni poi. L'attuale procedimento elettorale è una prosecuzione di quello avviato per le elezioni dell'11 e 12 ottobre, poi rinviate al 20 e 21 gennaio e nuovamente posticipate al 21 e 22 febbraio. Questa serie di rinvii ha dei riflessi sull'elettorato attivo (come riportato nell'informativa 115 del 15 dicembre 2021). Potranno infatti votare coloro che risultavano iscritti all'Albo alla data dell'11 settembre 2021 e che a quella data non risultavano iscritti nell'elenco speciale o sospesi dall'esercizio della professione. Non potranno, invece, esprimere il proprio voto coloro che si sono iscritti all'Albo dopo l'11 settembre 2021, e chi alla stessa data risultava iscritto nella sezione speciale o sospeso; non potranno votare neppure coloro che dall'11 settembre in poi si sono cancellati, perché non appartengono più alla categoria professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antitragico, via i nomi dei segnalati dagli aiuti del Pm

SCELGO IL NUOVO

# Per pc, software e stampanti credito 4.0 solo fino a fine anno

**La scadenza.** Niente proroghe per gli investimenti sui beni generici aperti anche ai professionisti. Credito d'imposta al 6% da ripartire in tre quote

**Alessandra Caputo**

Il 2022 è l'ultimo anno in cui i professionisti possono effettuare investimenti e fruire del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (cosiddetto "credito 4.0"). La legge di Bilancio 2022 ha, infatti, prorogato questa misura fino al 2025, ma non per i beni "generici", che sono gli unici investimenti per i quali i professionisti possono beneficiare dell'agevolazione.

## I beni agevolati

Questo credito è disciplinato dalla legge 178/2020 (la legge di Bilancio per il 2021), commi 1051 e seguenti, e spetta a fronte dell'acquisto di beni strumentali nuovi con esclusione dei veicoli, dei beni che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, di fabbricati e costruzioni nonché di alcuni beni gratuitamente devolvibili relativi a imprese che operano in specifici settori.

In particolare, gli investimenti agevolabili possono essere distinti in tre gruppi:

- beni materiali a elevato contenuto tecnologico compresi nell'allegato a) della legge 232/2016;
- beni immateriali a elevato contenuto tecnologico compresi nell'allegato b) della legge 232/2016;
- beni materiali e immateriali "generici", diversi da quelli compresi negli allegati a) e b) del precedente elenco.

Il comma 1061 della legge 178/2020 consente anche agli esercenti arti e professioni di beneficiare di questa misura, ma solo con riferi-

mento ai beni "generici"; i professionisti sono, invece, esclusi dagli investimenti in beni 4.0 (che, per loro caratteristica, sono comunque beni che non interessano questa categoria di contribuenti, in quanto destinati all'industria).

## Le novità della manovra

La legge 178/2020 aveva previsto questa misura per gli investimenti da effettuare fino al 31 dicembre 2022.

La nuova legge di Bilancio per il 2022 (n. 234/2021) ha previsto sostanzialmente due novità:

1) la prima riguarda gli investimenti in beni materiali dell'allegato a) effettuati dal 2023 e fino al 2025, per i quali il bonus sarà pari:

- al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- al 5% per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni.

2) Per gli investimenti in beni immateriali dell'allegato B, il credito sarà pari al 20% se effettuati nel 2023;

- 15% per quelli effettuati nel 2024;
- 10% per quelli effettuati nel 2025.

A oggi, non è stata prevista alcuna proroga per i beni generici che, quindi, sono agevolati solo se effettuati fino al 31 dicembre di quest'anno.

Resta però fermo il meccanismo di prenotazione che consente di concludere l'investimento entro il 30 dicembre 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e che sia ver-

sato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.

## Quali crediti

La legge di Bilancio che ha deciso la proroga, solo per alcuni beni, a partire dal 2023, non ha invece previsto modifiche per gli investimenti per il 2022 e pertanto restano valide le disposizioni previste nella precedente legge di Bilancio.

Il credito di imposta per i beni generici si applica, quindi, in misura pari al 6% ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Oltre alla riduzione della misura del credito rispetto allo scorso anno (che era pari al 10 o al 15%), si segnalano due ulteriori differenze (previste dalla legge 178/2020) rispetto al 2021.

La prima è che per gli investimenti del 2022 non è previsto alcun innalzamento per gli acquisti di beni da destinare al lavoro agile (che invece era previsto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021); non è inoltre consentito l'utilizzo del credito di imposta in un'unica soluzione.

## Gli investimenti

Un'ultima precisazione per chi ha fruito del meccanismo di prenotazione lo scorso anno, vale a dire quanti entro il 31 dicembre 2021 hanno versato acconti pari almeno al 20%. In questo caso, l'investimento dovrebbe essere concluso entro il 30 giugno 2022 e il credito spetta per il 10% (o 15% nel caso di beni destinati al lavoro agile). Ma in realtà questa scadenza è in corso di differimento al 31 dicembre 2022 grazie al decreto Milleproroghe.

Stavolta nessun aumento dei tetti degli acquisti di beni da destinare al lavoro agile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Professioni 24 Trend & business

### Il perimetro del beneficio

#### Beni ammessi

I professionisti possono beneficiare del credito di imposta per i beni strumentali "generici", ovvero i beni diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico, indicati negli allegati a) e b) della legge 232/2016.

Deve trattarsi di beni nuovi, non essendo ammesso il credito con riferimento a beni usati. Resta imprescindibile il requisito della "strumentalità": i beni devono cioè essere destinati all'esercizio dell'attività professionale e non, invece, all'utilizzo personale

#### I generici

I professionisti possono beneficiare del credito di imposta per l'acquisto di beni generici, diversi da quelli inclusi negli allegati a) e b) della legge 232/2016.

Sono beni agevolati:

- computer;
- stampante;
- altre macchine di ufficio ordinarie;
- attrezzature necessarie all'esercizio della professione;
- gestionali, software, programmi informatici (esclusi i canoni periodici);
- arredi

#### Nessun tetto

Nella circolare 9 E/2021 viene ricordato che la disciplina del credito 4.0 non richiede un ammontare minimo di investimenti, fermo restando che deve trattarsi di investimenti in beni connotati dal requisito della "strumentalità". Per questo motivo, viene precisato che i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d'imposta, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento

### INVESTIMENTI

6%

#### Beni generici

La legge di Bilancio non ha previsto modifiche per gli investimenti generici che, quindi, restano agevolabili nella misura del 6% e sono utilizzabili in tre quote annuali di pari importo

20%

#### Investimenti

L'investimento per beni generici può essere concluso entro il 30 dicembre 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia accettato dal venditore e che sia versato un acconto del 20%



**Agevolati.** Oltre a Pc e stampanti, l'incentivo è valido per le altre macchine d'ufficio e per gestionali e software

# Rimborsi chilometrici ai professionisti: lo studio deduce se l'inerenza è documentata

## Lavoro autonomo

La Cassazione affronta il caso dei veicoli di proprietà degli associati

Decisiva la prova che i viaggi sono avvenuti nell'interesse dell'associazione

A cura di  
**Giorgio Gavelli**

Con due recenti ordinanze della Cassazione, torna di attualità la disciplina fiscale dei rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati per l'uso dell'auto personale per trasferte professionali. Sono le ordinanze 776/2022 e 2831/2022 (della stessa sezione), che raggiungono conclusioni difformi. L'esito di un giudizio di legittimità dipende non solo dal caso trattato, ma anche dalle motivazioni più o meno condivisibili dei giudici di appello. Tuttavia, si ha la sensazione che la fattispecie abbia contenuti che mal si adattano alle norme del Tuir, mettendo in difficoltà i giudici tributari.

Le associazioni professionali possono essere intestatarie della carta di circolazione di autoveicoli (Cassazione 8853/2007 e circolare ministero Trasporti 51431/2010) ma la situazione, come ogni "comproprietà", è assai scomoda. Per far sì che questi beni possano partecipare, quali componenti negativi, alla formazione del reddito dell'associazione, nella prassi si adottano, alternativamente, le seguenti soluzioni operative:

❶ **il bene viene cointestato allo studio**, detraendo l'Iva nella misura del 40% (articolo 19-bis1, comma 1, lettera c, Dpr 633/72) e deducendo, in misura pari al 20%, i costi di acquisto e di esercizio in base all'articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir, fermo restando che è consentita al massimo la deducibilità per tanti veicoli quanti sono gli associati;

❷ **l'associato affida in comodato il suo autoveicolo all'associazione**. Con questo contratto, l'associazione lo utilizza ed è, pertanto, legittimata a dedurre, con i limiti ricordati, le spese di gestione e di manutenzione. È consigliabile registrare il contratto di comodato per attribuire data certa all'operazione;

❸ **l'associato addebita i costi**. In particolare, l'associato (spesso privo di partita Iva) addebita, in base alle tariffe Aci, le spese di utilizzo dell'auto in conseguenza dei soli viaggi (documentati) a favore dell'associazione professionale, la quale deduce integralmente (eventualmente nei limiti di cilindrata di cui all'articolo 95, comma 3, Tuir) gli importi che costituiscono, per l'associato, meri rimborsi patrimoniali.

### La contestazione

È proprio quest'ultima la modalità contestata da alcuni uffici, che ritengono ineducibili gli importi, perché la descritta modalità sarebbe rivolta dall'articolo 95, comma 3, Tuir, a dipendenti e amministratori non professionali, ma sarebbe inapplicabile al caso di specie, non essendo prevista dall'articolo 54 Tuir.

Pertanto, l'unica modalità di deduzione possibile sarebbe quella di cui all'articolo 164 del Tuir (intestazione all'associazione professionale dei veico-

li). Con conseguenze paradossali, nel senso che i rimborsi chilometrici vengono a volte considerati costi integralmente non deducibili, a volte come deducibili al 20%, in altri casi "riqualificati" come prelievi degli associati.

Entrambe le ordinanze nascono da un ricorso delle Entrate. Nella 776/2022, la Corte riconosce al giudice di secondo grado di aver precisato che tali costi discendono dall'uso che delle auto i professionisti fanno per recarsi dai clienti, con conseguente rigetto del ricorso e condanna delle Entrate alle spese di causa. La seconda pronuncia, la 2831/2022, invece, termina con l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia, poiché la Ctr avrebbe erroneamente applicato in materia di deduzione di costi per autoveicoli i principi relativi ai lavoratori dipendenti, anziché, correttamente, quelli applicabili alla fattispecie (relativa ad associazione di professionisti) regolata dall'articolo 164 Tuir.

La decisione d'appello viene cassata con rinvio in quanto occorrerebbe valutare se l'autoveicolo fosse o meno indispensabile ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, costituendo ciò oggetto di prova da parte del contribuente.

### Le esigenze da documentare

Al di là del riferimento all'impresa (presente in entrambe le pronunce ed evidentemente errato), i riflettori vanno puntati sull'aspetto probatorio. I rimborsi devono riguardare esclusivamente trasferte operate nell'interesse (documentabile) dello studio associato, perché solo in tal modo si giustifica l'inerenza integrale che rende del tutto superflua l'applicazione dell'articolo 164 Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Norme & Tributi Fisco

# Veicoli intestati ai singoli o all'associazione: i giudici non sempre distinguono

### Le pronunce di merito

#### Commissioni tributarie provinciali e regionali spesso contrastanti tra loro

Anche a una parte dei giudici di merito sembra sfuggire la netta distinzione sussistente tra gli autoveicoli intestati allo studio associato (utilizzati dai membri assegnatari dei medesimi tanto per trasferte di lavoro quanto per viaggi personali) e quelli di proprietà dei singoli associati (rimborsati solo per i chilometri percorsi nello svolgimento della professione).

Secondo la decisione 137/02/2020 della Commissione tributaria di Reggio Emilia, a quest'ultima fattispecie si applicherebbe l'articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir, e quindi la deducibilità limitata alla misura del 20%. Conclusione, peraltro, non inedita essendo stata in passato affermata dalla Ctp di Treviso (n. 10/08/2015). Ma queste affermazioni assumerebbero un significato se i rimborsi spese riguardassero qualunque percorso compiuto dagli associati, anche quello per andare in vacanza. Ci si dimentica, in sostanza, che la forfettizzazione dell'inerenza prevista dal legislatore (peraltro con percentuali assai discutibili) ha senso quando un bene viene utilizzato promiscuamente sia per un'attività d'impresa, arte o professione sia per i trasferimenti di svago o, comunque, a scopo personale, mentre è priva di significato se vi è la dimostrazione che i costi sono solo quelli sostenuti per tale attività, essendo già depurati all'origine di quelli non inerenti. Se si perde di vista questo concetto riesce molto difficile spiegare per quale motivo lo studio

associato può dedurre integralmente i chilometri della segretaria che si reca, con la propria auto, a depositare il ricorso in Ct e non quelli dell'associato professionista che va a discuterlo.

Assai difficilmente condivisibile appare anche la posizione assunta nella decisione 2185/02/2018 della Ctr Puglia, che ha considerato deducibili solamente i costi chilometrici addebitati analiticamente ai clienti in fattura: se si seguisse questo ragionamento, infatti, nessuna spesa generale di studio sarebbe deducibile. Persino la decisione della Ctr Veneto n. 165/11/2017, pur favorevole ai contribuenti anche se ora cassata dall'ordinanza 2831/2022 della Cassazione, contiene una motivazione assai poco convincente.



**In alcuni casi  
sono stati considerati  
deducibili solo i costi  
di trasferta addebitati  
in fattura ai clienti**

Con circolare 6/E/2009 l'amministrazione finanziaria, trattando il caso dei rimborsi spese per le trasferte dei soci di una società di persone, pur negando l'applicabilità diretta dell'articolo 95, comma 3, Tuir al caso di specie, ha affermato che queste spese «possono, invece, essere portate in deduzione secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa». È stato, quindi, riconosciuto che la situazione (identica a quella che si verifica negli studi associati) è, in primis, regolata dai principi generali del sistema d'imposizione della singola tipologia di reddito. Atteso, tuttavia, che tali principi non riescono a fugare i disorientamenti giurisprudenziali, è forse opportuno che intervenga il legislatore con una norma espresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le pronunce

#### LE CONTESTAZIONI DEL FISCO

● A studi associati è contestata la deducibilità delle spese di trasferta dei professionisti sotto forma di rimborso spese sulla base dei chilometri effettuati. La tesi si basa sull'articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir che prevede la deducibilità parziale dei costi sostenuti per gli autoveicoli, nel limite massimo di uno per ogni

associato. Contestata, anche, l'applicabilità dell'articolo 95, comma 3, Tuir, che sarebbe ipotizzabile solo nell'ambito del reddito d'impresa ed esclusivamente con riferimento a dipendenti e collaboratori.

● Qualche ufficio giunge persino ad ipotizzare una qualche forma di reddito in capo al professionista destinatario del rimborso.

#### LA PRIMA ORDINANZA

● Sono integralmente deducibili i costi dei veicoli destinati all'attività dell'impresa. È onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione.

● Resta ferma la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono


indispensabili per l'esercizio della stessa. Nella specie la Ctr ha precisato che tali costi discendono dall'uso che delle auto i professionisti fanno esclusivamente per recarsi dai clienti, ossia per una attività tipicamente propria dell'impresa, cosicché può anche dirsi integralmente soddisfatto l'assolvimento dell'onere della prova. (Ordinanza 776/2022)


#### LA SECONDA ORDINANZA

● Secondo l'articolo 164 Tuir sono integralmente deducibili solo i costi concernenti i veicoli destinati all'attività propria dell'impresa, presumendosi un uso promiscuo negli altri casi: è onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur

essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa.

● La Ctr ha erroneamente ritenuto che l'ufficio non potesse contestare la deduzione integrale dei costi in relazione alla loro inerenza. Doveva valutare se il mezzo fosse solo usato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, costituendo ciò oggetto di prova da parte del contribuente. (Ordinanza 2831/2022)





## IL PUNTO Contaminazioni virtuose tra università, ricerca e imprese



di **Daniele Manca**

**C**i sono circa 1.400 miliardi, quasi quanto l'intero nostro Pil, pronti per essere investiti in ricerca nel mondo da qui al 2026. L'Italia sarà in grado di attrarne una buona parte? Riusciremo a essere attrattivi? E chi si deve muovere per far sì che ciò avvenga? Sono le domande alle quali facciamo fatica a rispondere. Il nostro atteggiamento culturale verso lo sviluppo e la crescita è tale per cui subito ci rivolgiamo allo Stato. Non capendo che il ruolo della pubblica amministrazione deve essere quello del facilitatore, più che dell'attore in prima persona. Lo dicono i numeri. Abbiamo sin troppo festeggiato il fatto che da qui al 2026, grazie all'Europa, potremo avere risorse finanziarie per modernizzare il Paese, pari a 205 miliardi. Ma è evidente che se soltanto l'Italia tornasse a essere attrattiva, i capitali pronti ad affluire nel nostro Paese sarebbero ben più cospicui. Tornando alla ricerca, è evidente che il luogo dove concentrare le nostre attenzioni sono le università. Sono pronte a diventare polo di attrazione? Se si escludono alcune eccellenze, la risposta è no. Per un motivo molto semplice. Hanno pochi, o inesistenti rapporti, con il «mondo al di fuori» dell'Università. Vale a dire i cittadini, ma soprattutto le imprese. I migliori risultati in termini di ricerca si sono

raggiunti in alcuni settori specifici, come quelli legati alla salute. Il nostro Paese è il quarto al mondo per pubblicazioni scientifiche sul Covid, il primo in Europa. E non sarà un caso se nel campo farmaceutico la nostra manifattura è leader nella produzione e nella realizzazione di brevetti sempre in Europa. Questo lo si deve alla vicinanza tra la cosiddetta accademia, la società e le imprese. Una vicinanza che nel rispetto delle prerogative dei campi si è dimostrata proficua e generatrice di investimenti. Troppo spesso in nome di un'indipendenza astratta non si è lavorato per creare un legame stretto tra studi, ricerca, imprese e cittadini. Chiudendo la porta a quelle virtuose contaminazioni tra vita reale, comunità e studiosi che sono il fondamento dello sviluppo in società dominate dall'economia della conoscenza.

 daniele\_manca  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

